



Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

Alle Direzioni Interregionali del Lavoro

agli Ispettorati di Area Metropolitana e territoriali del Lavoro

al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

e, p.c.

alla Conferenza dei Presidenti

alla Provincia autonoma di Trento

alla Provincia autonoma di Bolzano

all'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni.

Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge n. 203/2024, pubblicata in data 28 dicembre 2024, con la quale si modificano i commi 2 e 3 dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008. Acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota n. 795 del 28/01/2025, si forniscono le seguenti indicazioni.

L'art. 1, co 1, lettera e), della legge n. 203/2024 stabilisce che:

2. *in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.*
3. *Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.*

Le modifiche apportate dalla norma attribuiscono all'Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all'uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite pec prima dell'utilizzo dei locali.

Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei

locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”.

1. LA COMUNICAZIONE

La comunicazione dell'utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevista dall'art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008, può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d'uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell'effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.

La comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l'indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all'interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all'emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili.

Inoltre, dovrà essere allegata anche l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all'Albo professionale, inerente a:

- conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;
- agibilità dei locali;
- rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d'Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d'Igiene Pubblica);
- rispetto delle seguenti norme di sicurezza:
 - ✓ sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;
 - ✓ sussistenza delle condizioni di salubrità dell'aria e dei sistemi di aerazione dei locali;
 - ✓ sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;
- conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.);

1.1 DIVIETI

Non è possibile presentare la comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 se le attività lavorative comportano l'emissione di agenti nocivi, come ad esempio (elenco non esaustivo):

- verniciatura
- processi di saldatura
- uso di minerali a spruzzo
- uso di solventi e collanti non ad acqua
- ricarica di batterie
- lavorazione di materie plastiche a caldo
- officine con prova motori
- falegnamerie
- tinto-lavanderie
- sviluppo e stampa
- tipografia

→ etc.

La comunicazione non potrà essere presentata anche nel caso in cui non siano *“rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”*.

1.2 GAS RADON

Per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs. 101/2020, il quale prevede che *“nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 16 l'esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti dall'inizio dell'attività nell'ipotesi di cui all'articolo 16 comma 1, lettere a) e d)”*;

Inoltre, al comma 6, il d.lgs. n. 101/2020 stabilisce che *“l'esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all'articolo 155, secondo le modalità indicate nell'allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*.

Infine, si ricorda che la possibile presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare all'interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, d.lgs. n. 81/2008).

2. VOLTURE

La comunicazione prevista dal comma 3 dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008.

3. MODIFICHE AI LOCALI AUTORIZZATI

La comunicazione in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei va presentata ogni volta che intervengono variazioni significative come ad esempio: tipologia dell'attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc.

Anche in tal caso l'utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi trenta giorni dalla comunicazione trasmessa all'Ispettorato del lavoro competente per territorio salvo richiesta di ulteriori informazioni.

La suddetta indicazione trova applicazione sia per i locali già “autorizzati” ai sensi della previgente normativa sia per i locali per i quali si è proceduto alla “comunicazione” ai sensi della nuova normativa introdotta dalla legge n. 203/2024.

4. LOCALI CON PARTICOLARI ESIGENZE TECNICHE

L'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, prima della modifica operata dalla legge n. 203/2024, non prevedeva alcuna richiesta all'organo di vigilanza per l'uso dei locali nel caso in cui ricorrevano *“particolari esigenze tecniche”*.

La nuova disciplina, che prevede la comunicazione, si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall'entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali

in caso di “*particolari esigenze tecniche*”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.

5. ISTANZA PRESENTATE ALLE ASL PRIMA DELLA MODIFICA

Le richieste di deroga trasmesse prima dell'entrata in vigore della legge n. 203/2024, restano di competenza delle ASL che vi provvederanno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta medesima, secondo il principio *tempus regit actionem* prendendo come riferimento il momento in cui il procedimento ha avuto inizio (presentazione dell'istanza), senza che la norma sopravvenuta possa trovare applicazione nel corso dello sviluppo delle fasi endoprocedimentali.

Tale impostazione è confermata da una sentenza della Suprema Corte di cassazione a sez. unite (n. 29459 del 13 novembre 2019) che interviene sulla questione afferente agli effetti dello *jus superveniens* sul procedimento amministrativo.

6. ULTERIORI INFORMAZIONI

L'art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per l'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, la possibilità di richiedere “ulteriori informazioni”. La suddetta richiesta dovrà essere avanzata qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione.

In tal caso, l'utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla *comunicazione delle ulteriori informazioni richieste*, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.

7. DINIEGO

In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell'art.65 del d.lgs 81/2008, l'Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all'utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.

Allegati:

→ Modulo comunicazione lavori in deroga

